



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale

Roma, 13 marzo 2026

Alla C.A. del Presidente della
Commissione Affari Costituzionali
Senato della Repubblica
commissione1@senato.it

Osservazioni al D.D.L. 1818 (D.L. 23/2026 c.d. Decreto Sicurezza)

Le presenti note riscontrano l'invito a formulare osservazioni da sottoporre alla valutazione degli organi legislativi impegnati nel percorso di conversione in legge del D.L. 23 pubblicato un G.U. il 24.2.2026.

Ci concentreremo sulle disposizioni aventi ricadute dirette sull'ordinamento del personale della Polizia di Stato nonché, ovviamente, per il diretto interesse determinato sulla categoria, sulla modifica del codice di procedura penale in materia di esercizio dell'azione penale. Anticipando quanto nel seguito andremo ad approfondire, crediamo necessario ricordare che questioni come l'immunità penale variamente modulata non ci hanno mai appassionato. Abbiamo piuttosto da sempre rivendicato, questo sì, di mettere i poliziotti nella condizione di poter affrontare un processo senza dover essere sottoposti ad insostenibili pesi economici derivanti dal dover sostenere le spese per il patrocinio legale e alle dolorose affezioni morali provocate dalla morbosa enfaticizzazione mediatica di dettagli appartenenti alla sfera personale e familiare, che in quanto tali dovrebbero essere protetti dai pruriti dell'opinione pubblica.

L'art. 12 - Evidenza di cause di giustificazione e annotazione in modello separato

L'art. 12 del D.L. integra l'art. 335 cpp con il nuovo comma 1-bis.1, a tenore del quale, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il P.M. procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.

In altre parole si introduce la nuova figura processuale dell'"annotato" con la previsione di un apposito registro, che si affiancherà all'ordinario registro degli indagati. Non ci possiamo nascondere come parliamo di un intervento normativo che interesserà un limitatissimo numero di operatori delle forze di polizia, essenzialmente quelli coinvolti in fatti di cronaca che suscitano risonanza mediatica nell'opinione pubblica. La rigida struttura della norma che rimanda al tassativo elenco codicistico delle cause di giustificazione continua infatti a lasciare scoperta la generalità delle fattispecie in conseguenza delle quali donne e uomini delle forze dell'ordine vengono assoggettati ad un procedimento penale come indagati *sic et simpliciter*.

Detto ciò, entrando nel merito della nuova disposizione, l'aver previsto una progressione dell'attività di indagine che impone una determinazione del P.M. procedente entro un preciso perimetro temporale va a nostro avviso considerato come un utile stimolo a svolgere con ogni consentita solerzia una compiuta valutazione in ordine alla conferma dell'originariamente ipotizzata scriminante.

Abbiamo anche preso positivamente atto che, recependo quanto avevamo argomentato in occasione della presentazione dell'Atto Camera 2845, proposta di legge che si muoveva nel medesimo solco



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Segreteria Nazionale

della modifica dell'art. 335 cpp, che è stata superata dall'odierna novellazione, il D.L. ha esteso le facoltà defensionali previste per l'indagato alla persona il cui nome è stato annotato nel nuovo modello. In questo modo anche chi, sussistendo l'evidenza delle cause di giustificazione, non è stato iscritto nel registro degli indagati (ma in quello degli annotati), potrà partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 c.p.p.

Orbene, vero essendo che l'art. 360, co. 3 cpp stabilisce che i periti e i difensori delle parti hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. Ma in pari tempo rinunciare ad avvalersi delle rispettive competenze tecniche espone al rischio di far consolidare quanto accertato in assenza del contraddittorio dei propri esperti.

Dunque anche un poliziotto che sia stato meramente *annotato* non potrà ragionevolmente rinunciare alla nomina di un avvocato e, verosimilmente, anche di un perito.

Di tal che sia le centinaia di indagati a vario titolo, quanto gli annotati, continueranno a doversi confrontare con le disutilità, patrimoniali e di carriera, che prescindono dalla posizione processuale assunta nel corso delle indagini preliminari. Alle quali vanno ad aggiungersi le mortificazioni determinate dalla pubblicazione di notizie sulle rispettive sfere private. Al riguardo, nel confermare che non siamo interessati a scudi penali o altri ipotetici privilegi che si ponessero in rotta di collisione con i principi costituzionali, siamo invece convinti sostenitori dell'indifferibile necessità di assicurare la difesa del diritto alla riservatezza di chi, sia esso poliziotto o semplice cittadino, venga indagato o annotato. Consentire o non impedire la divulgazione incontrollata di notizie relative a chi, magari solo per mero ossequio ai cosiddetti atti dovuti, viene coinvolto in un procedimento penale è una sconcertante prassi che deve essere combattuta con ogni utile argine normativo che renda il nostro sistema penale coerente con il rispetto dei principi di civiltà giuridica che presidiano la tutela della dignità di ciascun consociato.

L'irrisolto problema dell'anticipo delle spese legali

Riprendendo il tema poc'anzi lasciato in sospeso per ciò che più interessa segnalare i poliziotti continueranno a dover anticipare cospicue somme per i compensi dei professionisti che li assistono, con la previsione di poterle veder reintegrate – allo stato vigente della legislazione - nella migliore delle ipotesi a distanza di mesi, se non di anni.

Ed allora si ripropone la tuttora irrisolta questione della farraginosità di un sistema, quello per l'erogazione degli anticipi che devono essere vagliati dall'Avvocatura dello Stato - sia relativamente all'*an* che in ordine alla congruità del *quantum* - che rappresenta il principale assillo con cui si confronta chi per ragioni di servizio viene coinvolto in fatti che assumono potenziale rilevanza penale. Ed è esattamente per questo che il Siulp da sempre afferma che non occorre alcuno scudo penale, bensì un adeguamento della disciplina sul rimborso delle spese legali che consenta al personale indagato (e da oggi anche a quello annotato) di poter affrontare un processo senza l'assillo aggiuntivo di doversi onerare del pagamento delle fatture dell'avvocato attingendo alle proprie risorse. Una serenità che oggi non è consentita. Vediamone il perché.

Gli istituti normativi che vengono in rilievo *in subiecta materia* sono essenzialmente due. La disciplina generale è inquadrata all'interno dell'Art. 18 DL n. 67 del 25.03.1997, conv. in L. n. 135 del 23.05.1997, norma che premessa la rimborsabilità delle “*spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali*”, prevede che “*Le amministrazioni interessate, sentita*



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale

l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

Con il che emergono i primi due momenti critici. Per un verso, infatti, essendo individuato come presupposto del sostegno economico potenzialmente erogabile il **rimborso**, è necessario che il dipendente interessato abbia autonomamente già provveduto al saldo delle competenze del legale portate da una fattura.

La presentazione di quella che in gergo viene definita notula, ovvero preavviso di parcella, un documento cioè che attesta quale importo dovrà essere versato a fronte delle prestazioni professionali che verranno assicurate, secondo l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato non è sufficiente.

Ciò si traduce in un sostanzialmente ineluttabile ricorso al credito di un ente creditizio, o per i più fortunati che abbiano una adeguata liquidità disponibile in una momentanea erosione delle riserve patrimoniali familiari.

Secondariamente esiste una rilevante incertezza quanto ai tempi di lavorazione della pratica relativa alla presentazione dell'istanza di anticipo, problema che, per quanto occorrer possa, si ripresenta anche al termine del processo nel caso in cui il dipendente assolto, o di cui sia stata comunque accertata l'estraneità rispetto alle originarie responsabilità ascritte, chieda il **rimborso** – rinviando sul punto a quanto testè spiegato - delle spese legali sostenute.

Il procedimento si presenta come estremamente farraginoso e di durata incerta. Abbiamo riscontrato casi in cui a distanza di un anno ancora l'Avvocatura non si era pronunciata. E in assenza del parere dell'organo erariale non è nemmeno possibile attivare la specifica copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata dal Ministero dell'Interno, che per l'appunto è agibile solo dopo l'emissione del parere negativo, e con tempi di attesa altrettanto lunghi.

L'altro ostacolo che andrebbe rimosso è rappresentato dall'Art. 3 bis D.L. 31.03.2005, n. 45, conv. in L. 31.05.2005, n. 89. La norma, che assegna all'Avvocatura dello Stato un termine di 45 giorni per assumere la decisione in merito al richiesto anticipo, ad una prima osservazione potrebbe apparire come risolutiva della criticità in commento. Sennonché il decorso del termine in menzione, che in ogni caso, stanti le premesse, è comunque eccessivo, non determina una implicita autorizzazione all'erogazione dell'anticipo, bensì la possibilità eventuale che l'Amministrazione interessata eroghi una quota parte pari al 30% dell'anticipo richiesto, essendo però richiesto l'asseveramento della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Traducendo in concreto, se il dipendente ha pagato 5 mila euro e l'Avvocatura non si esprime, potrà, nella migliore delle ipotesi, ottenerne 1500, ma solo dopo che avrà ottenuto la vidimazione della parcella dal Consiglio dell'Ordine competente, spendendone circa altri 200.

L'unico modo di rendere meno afflittivo il cammino per chi ha la sventura di aver dovuto fare null'altro che il proprio dovere non può che essere allora esautorare l'Avvocatura dello Stato dalla potestà di esprimere il parere preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti per accogliere le relative istanze.

Una procedura che, secondo quanto restituisce il nostro osservatorio, oltre a richiedere gli annosi tempi di lavorazione su cui ci siamo dianzi soffermati, registra anche una elevata percentuale di dinieghi, ampiamente superiore al numero di operatori che in esito al processo vedono accertata la loro estraneità alle imputazioni.

Sintomo evidente di un eccessivo zelo nel valutare le richieste di anticipo. Di tal che con la modifica dell'art. 335 cpp il carico economico che grava sugli interessati non è stato minimamente attutito, così vanificando di fatto qualunque positivo effetto che la riforma in commento mirava a produrre.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

In altre parole si tratta di eliminare dall'art. 18 DL n. 67/1997 la previsione del parere dell'Avvocatura per l'erogazione dell'anticipo, nonché di abrogare – quantomeno sterilizzarne gli effetti relativamente alle forze di polizia - l'art. 3 bis del DL 45/2005, definendo anche rigorosi e stringenti termini entro i quali l'Amministrazione deve valutare l'istanza ed erogare al dipendente le somme richieste.

Va comunque preso atto che, opportunamente, l'art. 14 dell'odierno D.L. riconosce il rimborso delle spese legali di cui all'art. 22 del D.L. 48 del 2025 (fino a 10 mila euro per ciascun grado di giudizio) anche a chi le abbia sostenute per effetto dell'annotazione nel nuovo modello di registro, così superando le probabili argomentazioni che potevano essere eccepite in sede amministrativa.

Ma ciò, per quanto abbiamo avuto modo di chiarire, in assenza di un intervento di più ampio respiro in materia di anticipazione delle spese legali, lascia immutata la rigidità dello schema ordinamentale in esame e le sofferenze degli operatori indagati e/o che saranno in futuro annotati.

Le irrisolte ricadute sullo sviluppo di carriera

Dunque non solo la coperta fornita appare essere decisamente corta, ma pure non offre protezione di sorta per tutta quella serie di effetti collaterali che si riverberano sulla carriera del personale in divisa che ha la sventura di ricevere un avviso di garanzia. Evento al quale di prassi è associata l'assegnazione ad altro, e meno gratificante - sia dal punto di vista professionale che retributivo – incarico per ragioni di cautela, e la non remota possibilità di un trasferimento d'ufficio a diversa sede di servizio per salvaguardare l'immagine e l'autorevolezza dell'Amministrazione di appartenenza.

Ricadute che non sono minimamente entrate nel dibattito in corso perché non sono in grado di suscitare nel comune sentire dell'opinione pubblica e degli attori politici un sufficiente gradiente emotivo.

Chi pensa sia possibile ignorare questi temi non ha le idee chiare su quale sia lo stato della frustrazione che soffrono le donne e gli uomini chiamati ad assicurare la tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica, e trascura le conseguenze del pericoloso logoramento dello spirito di sacrificio che attraversa le fila dei servitori dello Stato.

Non sarà con qualche pannicello caldo, quale quello dell'etichetta ibrida che verrà da oggi in avanti applicata a chi avrà la fortuna di poter sorreggere la propria difesa con l'evidenza dell'impossibilità di aver diversamente (re)agito, che si potrà recuperare la notevole distanza che separa i bisogni delle forze di polizia dalla sensibilità della politica e delle istituzioni. Sarà bene che se ne tenga conto.

Accanto a ciò potrebbe esservi margine per discutere anche della per certi tratti sovrapponibile limitazione alla progressione in carriera derivante dal rinvio a giudizio, atto processuale da cui discende la mancata ammissione agli scrutini per l'avanzamento alle qualifiche superiori o alle procedure concorsuali per la promozione ai ruoli superiori.

L'elevato numero di assoluzioni a cui approda la quasi totalità degli indagati e/o imputati dopo defatiganti processi è un indicatore dell'urgenza di mettere mano alle limitazioni ordinamentali per evitare che l'accertamento di innocenza si riveli una beffa.

Invero nell'ambito del Comparto Sicurezza e Difesa già oggi il personale militare ha ottenuto una revisione dell'ordinamento – con la c.d. Legge Crosetto del 2024 - grazie alla quale la preclusione alla progressione della carriera opera solo nel momento in cui viene pronunciata una sentenza di condanna.

Riteniamo sia giunto il momento di assicurare sul piano pratico l'equiordinazione ordinamentale, requisito sancito anche da autorevoli arresti della Corte costituzionale, replicando anche per la Polizia di Stato (e nel caso anche per la Polizia penitenziaria) la medesima forma di tutela.

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - telefono 06 4455213 - c.f. 97014000588

www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale

Articolo 17 – Accertamenti concorsuali e per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato.

Non possiamo che esprimere soddisfazione per l'eliminazione delle prove fisiche e mediche sino ad oggi previste per le selezioni concorsuali interne e pubbliche di personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Una disposizione del tutto inutile e per giunta dispendiosa che poneva sullo stesso piano operatori con oltre vent'anni di carriera e giovani concorrenti, realizzando una distorsione della par condicio e che soprattutto finiva con l'escludere dalla graduatoria dei vincitori - e financo privare l'Amministrazione stessa della possibilità di avvalersi nei ruoli superiori di - personale munito di esperienze e competenze.

Articolo 18 Disposizioni in materia di concorsi interni per la Polizia di Stato.

Suscita invece perplessità, e per certi versi anche sconcerto, la riduttiva portata degli interventi transitori attraverso cui si introduce una deroga alla disciplina ordinamentale per i concorsi interni.

La più cocente delusione concerne la mancata sterilizzazione della clausola oggi vigente che prevede la riserva della metà delle posizioni rimaste vacanti nel ruolo degli ispettori ai concorsi pubblici, che pure era stata data per pressoché acquisita nel corso delle numerose interlocuzioni con il vertice del Dipartimento della P.S. e con il titolare del Dicastero di riferimento.

I perniciosi effetti che sarebbero scaturiti dalla perpetuazione della legislazione vigente che avevamo diffusamente illustrato in ognuna delle sedi istituzionali nelle quali avevamo avuto occasione di esprimerci sulle priorità per la tenuta ed il funzionamento dell'apparato non sono stati in alcun modo recepiti dal testo del decreto in discussione. Se da anni andiamo invocando misure straordinarie per reintegrare le dotazioni del ruolo degli Ispettori non è certo per veder soddisfatto qualche capriccio. Ma è perché l'attuale impianto ordinamentale non solo non consente di assicurare un turn over corrispondente alle fisiologiche cessazioni dal servizio, ma pure determina una sistematica erosione della consistenza di un fondamentale ruolo di cerniera chiamato a fare da raccordo tra le decisioni del vertice e l'attuazione pratica delle stesse.

Andiamo sinteticamente ad illustrare quali sono le criticità dell'impianto normativo esistente, con un esempio pratico. Nel 2025 sono andati in pensione più o meno 2000 ispettori, e dunque, seguendo le coordinate legislative in vigore, 1000 di questi posti andranno riservati al concorso pubblico.

Questo quando le procedure di selezione per avviare al corso di formazione i vincitori del concorso pubblico richiedono ottimisticamente almeno un anno e mezzo, con un successivo percorso di formazione fissato oggi in 24 mesi. Ciò vuol dire che per coprire i 1000 posti rimasti vacanti al 31.12.2025 servono non meno di 3 anni e mezzo, e di conseguenza avremo la materiale sostituzione solamente nel 2028 inoltrato.

Nel frattempo, però, saranno andati in pensione altri 6 – 7 mila ispettori, la metà dei quali dovrà essere parimenti reintegrata con altri concorsi pubblici, replicando i ritardi sin qui denunciati, con ulteriore aggravamento della carenza degli organici del ruolo.

Si tenga altresì conto di altro non banale fattore che complica oltremodo il percorso di ricambio. Il sistema formativo delle scuole della Polizia di Stato non è in grado di garantire una capienza complessiva superiore alle 4 – 5 mila unità. Occupare migliaia di posti per i due anni necessari per formare gli Allievi Vice Ispettori limiterebbe, e non poco, la possibilità di formare contemporaneamente operatori del ruolo di base degli Agenti. E ciò proprio in un momento in cui la



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

disamina della piramide anagrafica spiega come nei prossimi anni la Polizia di Stato andrà a perdere non meno di 4000 unità l'anno.

È qualcosa di più e di peggio di una tempesta perfetta, che di certo non potrà essere superata sulla base delle minimali correzioni introdotte dal Decreto Legge che ci vede impegnati, e che porterà alla graduale estinzione del ruolo degli ispettori.

Un nodo scorsoio che continua a stringersi per allentare il quale non v'è alternativa al togliere per un periodo transitorio il limite del 50% dei posti riservati al concorso pubblico, ripianando le carenze oggi stimate in circa 10 mila unità sulle 24 mila previste, alimentando il ruolo degli ispettori con concorsi interni ed al contempo approfittando della possibilità di recuperare quante più posizioni possibili attraverso lo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso interno a 411 vice ispettori, cui hanno partecipato appartenenti ai ruoli di base.

Parliamo di circa 2500 operatori che, essendo il loro percorso formativo contenuto in tre soli mesi, potrebbero non solo essere formati ed avviati alle sedi di servizio nel giro di poche settimane, ma che pure attutirebbero il divario esperienziale provocato dall'immissione massiva dei Vice Ispettori vincitori dei concorsi pubblici, che arrivano dalla vita civile e per la più parte senza alcun precedente lavorativo alle spalle, costretti a cimentarsi con incarichi che richiedono competenze e capacità decisionali non comuni, senza poter contare sull'affiancamento a personale di comprovata maturità professionale.

Ma c'è di più. Il depauperamento del fondamentale ruolo intermedio degli Ispettori risulta ancora più drammatico nel momento in cui si volga lo sguardo alle qualifiche apicali. Se quanto a quella degli Ispettori Superiori con i due concorsi straordinari che a mente dell'art. 18, comma 2, lettera e), dovranno essere indetti nel 2026 e nel 2027 per 4200 posti complessivi, si andrà finalmente a tamponare l'increscioso vuoto venutosi a creare a causa della testè mentovata inerzia concorsuale, quella dei Sostituti Commissari, se non interverranno provvedimenti riparatori, sarà destinata ad essere una figura che in pochi anni potrà contare su disarmanti numeri. Secondo le tabelle elaborate dallo stesso Dipartimento della P.S. i poco più di 2 mila che oggi possiedono tale qualifica nel 2030 saranno meno di 500, a fronte di una previsione ordinamentale di poco meno di 6 mila. Uno squilibrio nello sviluppo della piramide gerarchica produttivo di preoccupanti disfunzioni organizzative, pubblicamente denunciate persino dal vertice dell'apparato. Va segnalato come alla promozione a scrutinio comparativo a Sostituto Commissario si accede solo dopo aver maturato otto anni nella qualifica di Ispettore Superiore. E poiché, come abbiamo appena finito di dire, attualmente gli Ispettori Superiori sono praticamente inesistenti, è evidente che i prossimi a poter essere interessati allo scrutinio da Sostituto Commissario saranno i vincitori dei due concorsi straordinari per il 2026 ed il 2027. La più parte dei quali accederà alla quiescenza per raggiunti limiti di età prima di avere l'anzianità di qualifica utile alla promozione.

È opportuno chiarire che la qualifica di Sostituto Commissario, in disparte le considerazioni sulla più gratificante retribuzione che ad essa si accompagna, è quella che assume la posizione vicaria nella direzione delle articolazioni amministrative e che funge da perno nella filiera di trasmissione delle disposizioni di servizio. Non è un caso se è proprio questa la figura apicale maggiormente richiesta per la funzione di coordinamento operativo in scenari di ordine pubblico di particolare delicatezza quali quelli della vigilanza dei CPR o di zone critiche come quella della Val di Susa.

Una situazione ben diversa, sia consentito insistere sul punto, da quella dell'omologa qualifica dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che diversamente dalla Polizia di Stato hanno ritualmente indetto i concorsi per l'alimentazione con nuove risorse del ruolo equivalente dei



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia **Segreteria Nazionale**

Marescialli, e che quindi non solo non hanno sofferenze quali quelle qui passate in rassegna, ma hanno semmai problemi di eccedenza negli organici delle qualifiche intermedie.

A questo punto delle due l'una. O si lascia tutto così com'è, ed allora il prezzo da pagare in termini di funzionalità dell'apparato sarà probabilmente insostenibile. O si approfitta della possibilità offerta dal provvedimento legislativo in fase di consolidamento per rimediare alla scabrosa deriva con la quale si dovrà fare i conti nell'immediato futuro. In concreto si dovrebbe agire riducendo i tempi di permanenza nelle qualifiche inferiori per accelerare la progressione alle qualifiche apicali.

Non possiamo dunque far altro che insistere nel sollecitare una presa d'atto della gravità della situazione ed auspicare nel recepimento di quanto andiamo – per l'ennesima volta – lamentandoci.

Diversi effetti dell'inquadramento in ruolo rispetto a quanto previsto per l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Le nostre critiche devono purtroppo essere sviluppate anche in una prospettiva comparatistica. Per i concorsi straordinari per l'accesso al ruolo dei Marescialli dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono previsti sviluppi di carriera decisamente più favorevoli di quelli programmati per la Polizia di Stato.

L'art. 20, comma 1 lettera e) stabilisce che i vincitori della procedura concorsuale per Maresciallo dei Carabinieri acquisiscano la qualifica di Maresciallo con decorrenza dall'avvio del corso di formazione. Sostanzialmente analoghi sono gli effetti prodotti dall'art. 22, co. 3 lettera a) per i vincitori dei concorsi straordinari indetti per l'accesso al ruolo dei Marescialli della Guardia di Finanza.

Per quanto la nostra scarsa familiarità con l'ordinamento delle forze di polizia in narrativa possa provocare equivoche interpretazioni, per quanto ci è dato capire ci sarebbe una rilevante differenza con la assai meno favorevole decorrenza nell'inquadramento riconosciuta ai Vice Ispettori della Polizia di Stato, che acquisiscono la qualifica di Vice Ispettore solamente al termine del corso di formazione.

Se la nostra interpretazione fosse corretta, ci troveremmo alle prese, ancora una volta, con un difficilmente comprensibile disallineamento nelle dinamiche di progressione in carriera che, tanto per cambiare, risulterebbe penalizzante per i nostri operatori. Ribadito come il principio dell'equiordinazione, statuito da pronunce della Consulta, non possa essere derogato se non in presenza di eccezionali motivi, che non ci pare possano essere individuati nell'odierno contesto, l'unico plausibile rimedio a questa ipotizzata distonia non potrà che essere quello di estendere ai Vice Ispettori della Polizia di Stato vincitori dei concorsi straordinari - che dovranno essere indetti ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 19 - i più favorevoli effetti previsti dagli articoli 20 e 22 per i marescialli delle consorelle forze di polizia a ordinamento militare, onde rendere omogenei i rispettivi percorsi di carriera.

Mancate previsioni di procedure concorsuali straordinarie per i ruoli tecnici.

Quanto agli interventi, altrettanto necessari, per i ruoli tecnici, dobbiamo prendere atto di una sostanziale indifferenza del progetto normativo. Rimane infatti priva di riscontro l'esigenza di predisporre una procedura concorsuale per le carenze del ruolo dei Sovrintendenti Tecnici relativamente all'annualità 2022 e, in pari tempo, non c'è alcuna previsione di concorsi straordinari per Ispettore Superiore Tecnico che dovrebbero essere indetti nella fase transitoria che termina a fine 2027.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale

Una disattenzione produttiva di disutilità organizzative e di inaccettabili frustrazioni per il personale che verrebbe paradossalmente svalutato proprio nel momento in cui la specializzazione viene valorizzata come un asset su cui il Dipartimento della P.S. negli ultimi anni ha investito importanti risorse.

Richiesta di poter essere convocati in sede di audizione.

Esaurita la trattazione degli argomenti che, come premesso in apertura al nostro contributo, abbiamo ritenuto di mantenere all'interno del perimetro delle modifiche all'ordinamento interno della Polizia di Stato, confidiamo che, come di prassi avviene quando si discute di materie che interessano gli ambiti della sicurezza o che vanno a incidere sulla sfera lavorativa del personale dipendente della medesima Amministrazione, la Commissione parlamentare destinataria della presente prenda in considerazione l'opportunità di convocare il Siulp alle sedute per le audizioni riservate alle parti sociali onde poter più compiutamente esporre le nostre riflessioni potendo così interloquire direttamente con i componenti della Commissione per fornire ogni utile chiarimento relativamente alle nostre considerazioni.

Il Segretario Generale
Felice Romano